

## **ALLEGATO II**

**Alla DP n. 105 del 03.05.2022**

**APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE  
E DI TRASPARENZA AGLI  
ORGANISMI CONTROLLATI,  
PARTECIPATI, VIGILATI, AGLI ENTI  
PUBBLICI ECONOMICI E AGLI ENTI  
DI DIRITTO PRIVATO DI CUI  
ALL'ART. 2-BIS,  
COMMA 3, SECONDO PERIODO DEL  
D.LGS. N. 33/2013**

## 1. Il quadro normativo

L'entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016 (correttivo della Legge n. 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013), del D.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, c.d. TUSP), così come modificato dal D.lgs n. 100/2017, nonché l'adozione della delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" (che ha sostituito la precedente determinazione ANAC n. 8/2015) hanno di fatto mutato il previgente quadro normativo sulla disciplina della prevenzione della corruzione e della trasparenza negli organismi controllati e partecipati da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, le Linee guida di cui alla delibera ANAC n. 1134/2017 hanno fornito indicazioni circa l'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni e hanno definito, inoltre, i compiti in capo alle amministrazioni controllanti o partecipanti rispetto all'adozione da parte dei propri organismi controllati, partecipati o vigilati delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Tali indicazioni sono state poi riprese e ulteriormente integrate nel Piano nazionale anticorruzione 2019-2021 (di seguito PNA 2019-2021) di cui alla delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 e successive modificazioni.

Dal punto di vista dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza e accesso civico, occorre distinguere tre tipologie di soggetti:

- 1) una prima tipologia di soggetti comprensiva di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.lgs. n. 165/2001;
- 2) una seconda tipologia di soggetti di cui fanno parte:
  - a) gli enti pubblici economici;
  - b) gli ordini professionali;
  - c) le società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, c. 1, lett. m) del D.lgs. n. 175/2016;
  - d) le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, aventi i seguenti requisiti:
    - bilancio superiore a cinquecentomila euro;
    - attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni;
    - totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo designati da pubbliche amministrazioni;
- 3) una terza tipologia di soggetti composta da:
  - a) società in partecipazione pubblica come definite dall'art. 2, c. 1, lett. n) del D.lgs. n. 175/2016 (non controllate);

- b) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, aventi i seguenti requisiti:
- bilancio superiore a cinquecentomila euro;
  - esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Per la prima tipologia di soggetti è prevista un'applicazione integrale tanto delle norme in materia di prevenzione della corruzione quanto di quelle in materia di trasparenza e accesso civico.

Per il secondo gruppo di soggetti in materia di prevenzione della corruzione si applicano misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e in materia di trasparenza e accesso civico si applica la disciplina del D.lgs. n. 33/2013 "in quanto compatibile". Per il terzo gruppo di soggetti infine si applicano solo le misure di trasparenza e accesso civico, in quanto compatibili e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse.

A seguito delle indicazioni fornite dall'Autorità, e non avendolo ancora attuato, il PTCPT è stato arricchito del presente allegato II "Applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza agli organismi controllati, partecipati e vigilati", nella quale sono stati indicati i compiti e le funzioni della Provincia di Benevento e la disciplina applicabile ai singoli enti.

Le disposizioni contenute in questa sezione costituiscono atto di indirizzo rivolto alle società e agli enti di diritto privato controllati, partecipati, vigilati dalla Provincia di Benevento, agli enti pubblici economici e ai soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 3 – secondo periodo del D.lgs. n. 33/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'Amministrazione provinciale.

## ***2. Le categorie di soggetti previste dalle Linee guida dell'ANAC***

Al fine di fornire alle amministrazioni pubbliche controllanti, partecipanti e vigilanti indicazioni specifiche sull'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ai diversi soggetti controllati, partecipati e vigilati dalle amministrazioni stesse, l'Autorità suddivide i soggetti medesimi nelle seguenti categorie:

- 1) società in controllo pubblico (art. 2-bis, comma 2, lettera b), D.lgs. n. 33/2013);
- 2) altri enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 2-bis, comma 2, lettera c), D.lgs. n. 33/2013);
- 3) società a partecipazione pubblica non in controllo (art. 2-bis, comma 3- primo periodo, D.lgs. n. 33/2013);
- 4) altri enti di diritto privato non in controllo o non partecipati (di cui all'art. 2-bis, comma 3 – secondo periodo);
- 5) enti pubblici economici (art. 2-bis, comma 2, lettera a), D.lgs. n. 33/2013).

In base alla collocazione all'interno di ciascuna delle suddette categorie l'Autorità elenca gli obblighi e gli adempimenti a cui i soggetti devono sottostare, fornendo indicazioni specifiche utili per l'esercizio dell'attività di vigilanza posta in capo alle amministrazioni pubbliche.

Come rimarcato a più riprese dalla stessa ANAC nelle Linee guida, ai fini della corretta attuazione

della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tali soggetti diventa di fondamentale importanza che ciascuna amministrazione effettui un'attenta attività di analisi e classificazione degli enti medesimi.

Già dal 2015 il Settore amministrativo finanziario società partecipate della Provincia di Benevento ha adeguato la classificazione dei propri organismi, ovvero società e enti in controllo pubblico, società in partecipazione pubblica non di controllo, enti di diritto privato nei quali la Provincia di Benevento ha partecipato alla costituzione del fondo di dotazione e enti pubblici economici, aggiornandola anche per le successive annualità; tale classificazione verrà aggiornata sempre a cura del competente Servizio e per l'anno 2022 è contenuta nell'Allegato A al presente documento.

### ***3. Le società e gli altri enti di diritto privato controllati dal Provincia di Benevento***

Pur essendo suddivise in due distinte categorie ai fini della nozione di controllo da applicarsi al momento della classificazione, dal punto di vista dell'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza tanto le società controllate quanto gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico devono attenersi alle medesime indicazioni. Secondo quanto stabilito infatti rispettivamente ai paragrafi 3.1 e 3.2 delle Linee guida dell'ANAC e come ulteriormente ribadito nel PNA 2019-2021, le società controllate e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico sono soggetti sia alle misure di prevenzione della corruzione e alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ai sensi dell'art. 1, c. 2-bis della Legge n. 190/2012, sia, in quanto compatibile, alla disciplina sulla trasparenza e sull'accesso civico ai sensi dell'art. 2-bis, c. 2, del D.lgs. n. 33/2013.

In particolare ciascun soggetto ricompreso in queste due categorie deve sottostare ai seguenti adempimenti:

- 1) nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- 2) adozione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione;
- 3) adozione di misure organizzative per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e accesso civico.

Va fin d'ora sottolineato che il PNA 2019-2021 rimarca l'obbligo di aggiornare annualmente le misure organizzative per la prevenzione della corruzione.

#### ***3.1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)***

Ciascuna società o ente di diritto privato in controllo pubblico nomina il proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e comunica i dati relativi alla nomina ad ANAC (paragrafi 3.1.2. e 3.2.2. delle Linee guida ANAC).

Il RPCT è nominato dall'organo di indirizzo della società o ente (consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti), tra i Dirigenti in servizio presso la società o l'ente, che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo, vagliando l'eventuale esistenza di situazioni di conflitti di interesse ed evitando, per quanto possibile, la designazione di Dirigenti responsabili dei settori individuati all'interno della società o dell'ente fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo.

Nel caso in cui la società o l'ente siano privi di Dirigenti o questi siano in un numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque

le idonee competenze in materia di prevenzione della corruzione. In tal caso, è richiesto al consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, all'amministratore, di esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.

In ultima istanza, e solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico adottano gli opportuni adeguamenti, contenenti una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere il ruolo di RPCT. È comunque escluso che l'incarico di RPCT possa essere ricoperto da chi fa parte dell'Organismo di vigilanza della società o ente, anche nel caso in cui quest'ultimo sia collegiale.

Nei casi di società di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario, si suggerisce di predisporre un'unica programmazione delle misure di prevenzione della corruzione da parte della società capogruppo; in questo caso le società del gruppo sono tenute a nominare, in luogo del RPCT, un referente del RPCT della società capogruppo, al fine di assicurare il coordinamento e agevolare l'attuazione delle misure.

Nel PNA 2019-2021 l'Autorità, oltre a ribadire quanto sopra riportato e contenuto nelle proprie Linee guida, ha sottolineato che nello svolgimento della sua attività consultiva e di vigilanza sono emerse difficoltà da parte delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico nell'individuazione del RPCT, soprattutto in conseguenza di carenze organizzative e per il fatto che la dotazione di personale di questi soggetti non è sempre adeguata alle molteplici attività che essi sono chiamati a svolgere. L'Autorità ha tenuto a sottolineare che ad ogni modo la scelta in merito all'individuazione del RPCT è rimessa all'autonomia propria di ciascuna società/ente, sulla base di un'adeguata motivazione in ordine alla scelta medesima.

### ***3.2. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione***

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico integrano il modello "231" previsto dal D.lgs n. 231 del 2001, qualora adottato, con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012, secondo le indicazioni di metodo e di contenuto esplicitate nelle Linee guida ANAC (para- grafo 3.1.1.) e secondo quanto indicato nel PNA 2019-2021.

Si raccomanda l'adozione del modello 231/2001 laddove non ancora adottato, ovvero di motivarne la mancata adozione nel documento contenente le misure di prevenzione della corruzione così come richiamate nell'art. 2 bis, comma 1 della Legge 190/2012.

Come già accennato al paragrafo 3, si raccomanda l'aggiornamento annuale delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, ciò in quanto, come motivato nel PNA 2019-2021, "il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla l. 190/2012 richiede una valutazione annuale dell'idoneità delle misure a prevenire il rischio rispetto alle vicende occorse all'ente nel periodo di riferimento".

#### ***3.2.1 Individuazione delle misure***

Le misure di prevenzione della corruzione che le società e gli altri enti di diritto privato controllati dalla Provincia di Benevento devono adottare annualmente, fanno riferimento ai seguenti contenuti minimi, così come disciplinato al paragrafo 3.1.1 della citata delibera dell'ANAC n. 1134/2017:

##### **1. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione**

Per individuare in quali aree e in quali settori di attività si potrebbero verificare potenzialmente fatti corruttivi occorre procedere all'analisi del contesto della realtà ambientale ed organizzativa e, in essa, vanno considerate le aree a rischio generali individuate con determinazione dell' ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, tra cui quelle elencate dall'art. 1 c. 16 della Legge 190/2012 (autorizzazioni, concessioni, acquisizione del personale, appalti e contratti ecc...); a dette aree si vanno ad aggiungere quelle specifiche eventualmente individuate da ciascuna società o ente in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali (a titolo di esempio, l'area dei controlli, l'area economico-finanziaria, l'area delle relazioni esterne, l'area in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori e soggetti privati).

L'analisi è funzionale alla realizzazione di una mappa delle aree a rischio e dei possibili fenomeni di corruzione, nonché all'individuazione delle misure di prevenzione.

## **2. Valutazione del sistema dei controlli interni previsto dal “modello 231”**

Ove esistente il sistema dei controlli “231” deve essere, qualora se ne ravvisi la necessità, adeguato alle nuove disposizioni in materia di prevenzione della corruzione. Se la società o l'ente sono sprovvisti di un sistema dei controlli interni atto a prevenire i rischi di corruzione, essi sono tenuti ad introdurre tempestivamente nuovi principi e strutture di controllo. In ogni caso, il sistema dei controlli interni del “modello 231” deve essere coordinato con quello della prevenzione dei rischi di corruzione; pertanto si raccomanda di integrare la mappa delle aree e dei rischi come sopra descritta anche con la valutazione delle misure di controllo già esistenti all'interno della società o dell'ente oppure laddove carenti, inserire adeguate misure di controllo, come anche ribadito nel PNA 2019-2021. Deve essere in ogni caso garantito il flusso di informazioni tra gli altri organismi di controllo e il RPCT della società o dell'ente a supporto delle attività svolte da quest'ultimo.

## **3. Adozione del codice etico o di comportamento**

Ove già adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, le società o gli enti integrano il proprio codice, oppure adottano un apposito codice, nel caso non sia presente, avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 l'ANAC ha emanato nuove Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche a cui le società e gli enti sono tenuti ad uniformarsi.

## **4. Attuazione della disciplina di cui al D.lgs. n. 39/2013 e verifica sulla sussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.**

Le società e gli enti adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che:

- siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellanti per l'attribuzione degli stessi;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- nel corso del rapporto i soggetti interessati rendano, almeno annualmente la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità;

- sia effettuata dal RPCT della società o dell'ente un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti esterni ed interni (si veda quanto previsto nella delibera ANAC n. 833/2016 di aggiornamento al PNA).

## 5. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Le società e gli enti in controllo pubblico sono tenuti ad adottare misure necessarie al fine di evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse nel rispetto di quanto previsto nell'art. 53 c. 16 ter, del D.lgs n. 165/2001 (c.d. Pantouflage).

Le società e gli enti devono pertanto prevedere che:

- a) negli interpelli o nelle varie forme di assunzione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa appena menzionata;
- b) i soggetti interessati rendano apposita dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- c) che sia svolta specifica attività di vigilanza da parte della società o dell'ente.

Il PNA 2019-2021 ha inoltre sottolineato che “negli enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati, definiti dal d.lgs. 39/2013, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali”.

## 6. Formazione

Ciascuna società o ente deve definire contenuti e programmi di formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

## 7. Segnalazione di condotte illecite

Ciascuna società o ente deve adottare idonee misure e tecnologie al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge n. 179/2017 relativamente alla tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. Whistleblowing).

Con delibera n. 469 del 9 giugno 2021 l'ANAC ha approvato le Linee guida previste dall'art. 54-bis, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001, poi modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 “Errata corrige”.

## 8. Rotazione ordinaria

Ciascuna società o ente deve porre in essere, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, meccanismi di rotazione del personale preposto alla gestione dei processi più esposti al rischio corruttivo. Qualora l'attuazione non fosse possibile, la società o l'ente deve adottare, dandone adeguata motivazione, idonee misure alternative (come ad esempio la distinzione delle competenze), sempre compatibilmente con le esigenze organizzative di impresa.

## 9. Rotazione straordinaria

L'istituto della rotazione straordinaria è previsto dall'articolo 16, comma 1, lett. 1-quater, del D.lgs.



30 marzo 2001 n. 165 che stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali “provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.”

L’ANAC, in quanto soggetto che vigila sulla corretta attuazione della rotazione straordinaria, è intervenuta con apposite Linee Guida per meglio chiarire l’applicazione di tale misura (Delibera ANAC n. 215 del 26.03.2019). In particolare, in merito all’ambito soggettivo di applicazione, l’ANAC ritiene che il provvedimento motivato, con il quale l’amministrazione valuta se applicare la misura, debba essere adottato obbligatoriamente nelle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001), mentre negli altri enti del settore pubblico (enti pubblici economici e enti di diritto privato in controllo pubblico) la sua adozione è solo facoltativa. Nel caso in cui l’ente decida di agire, il provvedimento deve essere adottato subito dopo avere avuto la notizia dell’avvio del procedimento penale.

È inoltre facoltà dei singoli enti individuare apposite modalità operative e procedurali che possano consentire la migliore applicazione di questa misura.

## **10. Monitoraggio**

Occorre individuare modalità e frequenza dell’attività di monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

### **3.2.2 *Modalità di adozione delle misure***

Le misure di prevenzione della corruzione sono elaborate dal RPCT di ogni società o ente in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza, adottate dall’organo di indirizzo dei medesimi, individuato nel Consiglio di Amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti e pubblicate all’interno della sezione “Società/Amministrazione Trasparente” del sito web di ogni società o ente.

Si fa presente, come ribadito dall’ANAC nelle linee guida sopra richiamate, che l’attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione non può essere affidata a soggetti estranei alla società o all’ente (art. 1 c. 8 L. n. 190/2012).

Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all’interno della società o dell’ente.

Si precisa che la mancata adozione del documento contenente le misure integrative del modello 231/2001 equivale a mancata adozione del PTPCT ed è sanzionabile in applicazione dell’art. 19, c. 5, del D.L n. 90/2014.

### **3.2.3 *Pubblicità***

Una volta adottate, alle misure deve essere data adeguata pubblicità sia all’interno della società o dell’ente stessi, con modalità definite autonomamente, sia all’esterno, con la pubblicazione sul sito web. Nei casi in cui la società o l’ente non abbiano un sito internet e su espressa richiesta dei soggetti medesimi, sarà cura del Provincia di Benevento rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui essi possano pubblicare i propri dati, ivi incluse le misure individuate per la prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012, ferme restando le rispettive responsabilità.



### ***3.3 Le misure organizzative per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e accesso civico***

Le società e gli enti in controllo pubblico sono tenuti innanzitutto ad inserire un'apposita sezione dedicata alla trasparenza all'interno del documento contenente le misure integrative di prevenzione della corruzione di cui al paragrafo 3.2.

In questa sezione le società e gli enti individuano le misure organizzative volte a regolare la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema di responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della produzione/ trasmissione e della pubblicazione/aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Nella sezione relativa alla trasparenza devono essere anche previste le modalità, i tempi, le risorse e il sistema di monitoraggio circa l'attuazione degli obblighi di pubblicazione.

I dati, i documenti e le informazioni che le società e gli enti devono pubblicare sono indicati nell'Allegato 1 delle citate Linee guida dell'ANAC, verificando la compatibilità con le attività svolte, con le proprie funzioni e caratteristiche organizzative. A tale proposito il PNA 2019-2021 ha precisato che la compatibilità degli obblighi di trasparenza va valutata "non con riguardo a ogni singolo ente, bensì con riferimento a tipologie di enti tenendo conto delle caratteristiche organizzative, delle funzioni e delle attività proprie delle diverse categorie".

Le società e gli enti in controllo pubblico collaborano e forniscono al Settore Amministrativo finanziario/organismi partecipati della Provincia di Benevento i dati necessari al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013 (si veda anche il successivo paragrafo 8).

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico da tradurre in obiettivi organizzativi e individuali da declinare all'interno dei documenti adottati dalla società o dall'ente.

Gli obblighi di pubblicazione così come individuati nel presente paragrafo costituiscono quindi obiettivi di trasparenza per i soggetti tenuti ad attuarli all'interno delle singole società o dei singoli enti.

Le società e gli enti in controllo pubblico inoltre disciplinano i procedimenti di istanze di accesso civico di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013.

Nella sezione trasparenza, essi definiscono le misure organizzative volte a dare attuazione al diritto di accesso civico.

L'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPCT e pertanto sanzionata ai sensi dell'art. 19, c. 5, del D.L. n. 90/2014.

### ***3.4 prospetto riepilogativo degli adempimenti***

<b>Adempimenti previsti</b>	<b>Tempi di attuazione</b>	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
Nomina del RPCT	Immediata, se non già effettuata	Pubblicazione del provvedimento sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione
Adozione misure integrative di prevenzione della corruzione come definite nelle Linee guida ANAC (Delibera. ANAC n. 1134/2017) e così come dettagliate nel paragrafo 3.2.1	Aggiornamento annuale	Pubblicazione delle misure sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione
Adeguamento dei siti web secondo le indicazioni previste nell'Allegato 1 alle Linee guida ANAC (Delibera n. 1134/2017)	Aggiornamento costante	Adeguamento della sezione del sito web dedicata alla trasparenza	Avvenuto adeguamento
Adozione di una specifica disciplina interna per la gestione e il riscontro delle istanze di accesso civico	Immediata, se non già adottata	Pubblicazione della disciplina sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione

#### ***4. Le società e gli altri enti di diritto privato non controllati dalla Provincia di Benevento***

##### ***4.1 Le società a partecipazione pubblica non in controllo***

La definizione di società a partecipazione pubblica non in controllo è contenuta nell'art. 2, c. 1, lett. n) del D.lgs. n. 175/2016. In base a quanto previsto al paragrafo 3.3 delle Linee guida dell'ANAC le società a partecipazione pubblica non di controllo devono attenersi a quanto descritto nei successivi paragrafi in merito alla nomina del RPCT, all'adozione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione e all'adozione di misure organizzative per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e accesso civico.

##### ***4.1.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)***

Le società partecipate e non controllate non hanno l'obbligo di nominare un loro Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, potendo comunque individuare tale figura nell'esercizio dei propri poteri di autonomia, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC nella citata delibera n. 1134/2017.

In particolare, le società partecipate e non controllate è opportuno che prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi.

#### **4.1.2 *Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione***

Le società a partecipazione pubblica non di controllo (di cui all'art. 2-bis, comma 3 – primo periodo) non sono soggette all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione.

Ciò nonostante, in accordo con quanto indicato dall'Autorità stessa nelle Linee guida e ribadito nel PNA 2019-2021, è auspicabile che dette società valutino la possibilità di adottare specifiche misure di prevenzione della corruzione, eventualmente integrative del “modello 231”, ove esistente, o l'adozione dello stesso “modello 231”, ove mancante.

#### **4.1.3 *Le misure organizzative per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e accesso civico***

Alle società solo partecipate e non controllate si applica la medesima disciplina sulla trasparenza e l'accesso civico prevista per le amministrazioni pubbliche, in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 2-bis, c. 3, del D.lgs. n. 33/2013.

Il criterio della “compatibilità”, per le società partecipate e non controllate, è stato valutato dall'ANAC, al paragrafo 2.5 della citata delibera n. 1134/2017, in gran parte rinviando all'allegato 1 della medesima delibera.

Per quanto concerne l'attività di pubblico interesse, sono da considerare tali:

- a) le attività di esercizio di funzioni amministrative, quali, ad esempio, le attività di istruttoria in procedimenti di competenza dell'Amministrazione affidante; le funzioni di certificazione, di accreditamento o di accertamento; il rilascio di autorizzazioni o concessioni (in proprio o per conto dell'Amministrazione affidante); le espropriazioni per pubblica utilità affidate;
- b) le attività di servizio pubblico, comprendenti sia i servizi di interesse generale sia quelli di interesse economico generale. I servizi sono resi dalla società privata ai cittadini, sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell'Amministrazione provinciale, fatta eccezione le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica o di finanziamento parziale;
- c) le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'Amministrazione provinciale strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali, ad esempio, i servizi di raccolta dati, i servizi editoriali che siano di interesse dell'amministrazione affidante;
- d) le altre attività di pubblico interesse così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidate direttamente dalla legge.

Le attività di pubblico interesse così individuate, devono poi essere chiaramente indicate, a cura delle stesse società, nel documento contenente le misure integrative del “modello 231”, se adottato, o in un documento contenente misure di prevenzione della corruzione.

#### **4.1.4 *Gli altri enti di diritto privato non a partecipazione e non in controllo***

Per gli altri enti di diritto privato non partecipati e non controllati, così come definiti dall'art. 2-bis, comma 3, secondo periodo, del D.lgs. n. 33/2013 valgono le stesse indicazioni fornite al paragrafo 4.1 per le società partecipate e non controllate, sia in merito alla nomina del

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (paragrafo 4.1.1), sia in merito all'adozione di misure integrative di prevenzione della corruzione e di misure in materia di trasparenza e di accesso civico (paragrafi 4.1.2 e 4.1.3).

Va ricordato che rispetto a tali soggetti, tenuto conto della loro natura di soggetti interamente privati, con particolare riguardo all'attuazione della disciplina in materia di trasparenza (normativa di tipo pubblicistico) l'ANAC nelle disposizioni transitorie delle proprie Linee guida aveva previsto un termine diverso per l'adeguamento (31 luglio 2018, salvo riallineamento definitivo al 31/1/2019).

Nel corso del 2022 si avvierà una nuova ricognizione per individuare questi organismi, ovverosia associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore della Provincia di Benevento e di gestione di servizi pubblici.

Ciò allo scopo di delimitare l'attività di pubblico interesse di rispettiva competenza e i connessi obblighi di trasparenza a carico degli stessi, in quanto compatibili.

#### 4.2 Prospetto riepilogativo degli adempimenti

Adempimenti previsti	Tempi di attuazione	Modalità di attuazione	Indicatore di attuazione
Adozione documento contenente la delimitazione dell'attività di pubblico interesse	Aggiornamento, ove necessario	Pubblicazione sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione
Nomina del RPCT FACOLTATIVA	-	Pubblicazione del provvedimento di nomina sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione
Adozione misure integrative di prevenzione della corruzione come definite nelle Linee guida ANAC (Delibera. ANAC n. 1134/2017) così come specificate nel paragrafo 4.1.2 FACOLTATIVA	-	Pubblicazione delle misure sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione
Adeguamento dei siti web secondo le indicazioni previste nell'Allegato 1 alle Linee guida ANAC (Delibera n. 1134/2017)	Aggiornamento costante	Adeguamento della sezione del sito web dedicata alla trasparenza	Avvenuto adeguamento

Adozione di una specifica disciplina interna per la gestione e il riscontro delle istanze di accesso civico	Immediata, se non già adottata	Pubblicazione della disciplina sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione
---	--------------------------------	---	------------------------

### **5. Gli enti pubblici economici**

Secondo quanto disposto dall'art. 2-bis, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013, gli enti pubblici economici sono tenuti ad applicare integralmente sia la normativa in materia di prevenzione della corruzione e sia quella in materia di trasparenza, in quanto compatibile.

Di fatto questa categoria di enti sottostà alle medesime prescrizioni previste per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, illustrate al precedente paragrafo 3 al quale si rimanda.

### **6. L'attività di vigilanza della Provincia di Benevento**

In linea generale, l'attività di vigilanza in merito all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte degli organismi partecipati viene svolta dai competenti uffici della Provincia di Benevento, secondo quanto stabilito dall'organigramma funzionale allegato al vigente Regolamento di organizzazione dell'Ente.

Per quanto concerne le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, oltre che per gli enti pubblici economici nella prima fase applicativa, a seguito dell'adozione delle Linee guida dell'ANAC, il RPCT della Provincia di Benevento, con apposita nota, ha trasmesso a tutti i soggetti così classificati le Linee Guida medesime richiedendone l'attuazione entro il 31.12.2020.

Inoltre per le società e gli enti in questione, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC nella delibera n. 1134/2017, è stata rimarcata l'opportunità sia di adottare specifiche misure di prevenzione della corruzione, sia di nominare un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche in assenza di un obbligo espresso.

Si sottolinea che, avendo svolto l'attività di impulso nei confronti degli organismi e avendo ottenuto da parte di essi l'adeguamento alle disposizioni normative e alle indicazioni dell'ANAC, l'attività di vigilanza proseguirà mediante controlli a campione in occasione del monitoraggio del Piano.

### **7. Sistema di monitoraggio**

A partire dal 2022 sarà effettuata l'attività di monitoraggio del rispetto degli obblighi da parte delle società e degli altri enti di diritto privato controllati dalla Provincia di Benevento, gli enti pubblici economici e le società e gli altri enti di diritto privato partecipati dalla Provincia di Benevento mediante griglie di rilevazione costruite sulla base dei prospetti degli adempimenti illustrati ai paragrafi 3.4 e 4.3.

### **8. Gli obblighi di pubblicazione del Provincia di Benevento (art. 22, D.lgs. n. 33/2013)**

Tra i compiti delle amministrazioni controllanti o partecipanti definiti da ANAC nell'ambito delle suddette Linee guida si colloca anche il rispetto degli obblighi di pubblicità relativamente al complesso degli enti controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse così come disciplinati dall'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013 (paragrafo 4.1 delle Linee guida).

L'Autorità oltre a elencare le tipologie di enti per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulle amministrazioni controllanti o partecipanti, pone l'accento sull'importanza di classificare correttamente gli enti, avendo cura di redigere con attenzione gli elenchi degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate e degli enti di diritto privato controllati o partecipati.

Il prospetto di cui all'Allegato A del presente documento riporta anche una riclassificazione ai fini dell'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013.

***Classificazione organismi partecipati, controllati, vigilati ed enti pubblici economici*** (D.Lgs. 33/2013, art. 2 bis e art. 22)\*

## ALLEGATO A

n.	Ragione sociale	Attività svolte	Misura della partecipazione del Provincia di Benevento/qualifica dell'ente	Classificazione ex D.Lgs. 33/2013 art. 2 bis	Classificazione ex D.Lgs. 33/2013 art. 22
1	<i>SAMTE SRL</i>	Attività di formazione professionale	100%	Società in controllo pubblico	Società partecipate in liquidazione volontaria
2	<i>SANNIO EUROPA SCARL</i>	Gestione Museale e Gestione tecnica - Supporto tecnico amministrativo ai Servizi Provinciali	100%	Società in house providing	Società partecipata in house
3	<i>AZIENDA SPECIALE ASEA</i>	gestione tecnica ed economica: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ del servizio idrico integrato;</li> <li>➤ delle funzioni di efficientamento e di risparmio energetico;</li> <li>➤ del patrimonio e delle risorse naturali e ambientali;</li> <li>➤ delle funzioni di promozione, di salvaguardia, di tutela e di valorizzazione delle risorse territoriali;</li> <li>➤ dei servizi di istruzione e di formazione professionale.</li> </ul>	100%	Azienda Speciale totalmente partecipata	ente pubblico strumentale
4	<i>CONSORZIO A.S.I.</i>	Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale	40,00%	Consorzio fra Enti locali	Consorzio fra Enti locali
5	<i>CST - CONSORZIO SANNIO.IT</i>	servizi nell'ambito dell'e-government	23,16%	Consorzio fra Enti locali	Consorzio fra Enti locali



6	<b>CONSORZIO GAL PARTENIO</b>	sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale ed imprenditoriale e dell'occupazione, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi e le strategie dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e dei Piani di Sviluppo regionali, provinciali e locali. Svolge un ruolo di coordinamento promozionale dei propri consorziati e di rappresentanza economica degli stessi nei confronti delle istituzioni. .	5,032%	Consorzio fra Enti locali	Consorzio fra Enti locali
---	-------------------------------	--	--------	---------------------------	---------------------------

